

IL TRIBUNALE DI PADOVA
I SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. M. A. MAIOLINO

PRESIDENTE

DOTT. M. ELBURGO

GIUDICE

DOTT. C. ZAMBOTTO

GIUDICE

letta la memoria integrativa della società proponente,
ha emesso il seguente

DECRETO

Il Tribunale rileva una serie di carenze che incidono sull'ammissibilità del concordato.

Il primo e più rilevante aspetto riguarda la percentuale del 20% destinata ai chirografi.

Premesso infatti che il concordato in esame è interamente soggetto alle disposizioni di cui al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni con l. 6 agosto 2015, n. 132, l'art. 160 ultimo comma l.f. così novellato oggi prevede che *"in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis"*.

La percentuale del 20% da destinare ai chirografi costituisce quindi condizione d'ammissibilità del concordato liquidatorio ed è soggetta pertanto al vaglio del Tribunale.

È discusso tuttavia il significato da attribuire all'espressione "deve assicurare".

Ritiene il Collegio che il verbo "assicurare" vada inteso come sinonimo di impegno obbligatorio e non semplicemente descrittivo a formulare una proposta di concordato che preveda la cessione di beni tali da consentire un soddisfacimento del 20% per i chirografari, con ciò pertanto escludendosi l'ammissibilità di concordati fondati su mere stime (cfr. Trib. Pistoia 29.10.2015; Trib. Firenze 8.1.2016).

In concreto, pur non richiedendosi impegni irrevocabili all'acquisto o altre forme di garanzia della vendita, appaiono imprescindibili rigorose e concrete valutazioni sulla plausibilità della realizzazione dei valori indicati, attraverso per esempio comparazioni con vendite similari, soggette poi a verifiche di tenuta in presenza di fattori di rischio o di scostamenti fisiologici dei valori, o rigorosi stress test, che non possono però consistere nella mera ipotesi di vendita ad un prezzo inferiore del 15% rispetto alla stima, quando già la vendita in sede giudiziale può comportare il meccanismo della c.d. offerta minima al 75% rispetto al prezzo base d'asta.

Non può infatti non considerarsi come, a fronte di mere stime, appaia al contrario più probabile che il prezzo indicato al contrario non sarà realizzato, anche tenuto conto dei citati nuovi meccanismi di vendita introdotti dal legislatore nel settore delle esecuzioni immobiliari.

Nel caso di specie né il piano né l'attestazione affrontano espressamente la questione nei termini esposti, risultando sotto il profilo esposto carenti e pregiudicando così lo stesso presupposto della fattibilità giuridica del concordato.

La proposta di concordato pertanto, presentata con natura liquidatoria dalla stessa società proponente, si palesa inammissibile: la società va quindi convocata ai sensi dell'art. 162 l.f., affinché svolga le proprie difese sulla quesitone esposta.

Il Collegio

PQM

fissa per la comparizione della società avanti al collegio l'udienza del 19.5.2016, ore 12,45.

Si comunichi.

Padova, 28.4.2016

Il Presidente relatore

Maria Antonia Maiolino

Depositato in Cancelleria *ea*
Padova, 02/05/2016
Il Cancelliere *ea*

